



COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

Ufficio: EDILIZIA PUBBLICA

ORDINANZA
SINDACO

N. 13 DEL 18-10-2018 REG. GEN. 112 DEL 18-10-2018

Oggetto: **MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO - STAGIONE 2018-2019.**

Premesso che

- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- il Parlamento Europeo con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. n° 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come "azione diretta" nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D.lgs. n.192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n.11/2001);
- il Comune di Camponogara ha aderito al progetto europeo "Patto dei Sindaci";

Considerate:

- la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- la Deliberazione n. 836 del 06/06/2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione della riunione del C.I.S. (Comitato regionale di Indirizzo e Sorveglianza, che coordina l'operato dei TTZ, ovvero Tavoli Tecnici Zonali), tenutasi il 06/09/2018, al fine di presentare e discutere le nuove misure da adottare nel corso della stagione 2018 – 2019, sulla base dell'"Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento

per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Regione Veneto, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Emilia-Romagna e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e approvato con DGR n. 836 del 6 giugno 2017;

Considerato che il 20/09/2018 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), per proporre l'adozione di idonee misure per il contenimento dell'inquinamento dell'aria;

Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana di Venezia nella seduta del 20 settembre 2018, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 (che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia), oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10, quali Chioggia e San Donà;

Considerato che i tutti i rimanenti Comuni della Città Metropolitana di Venezia sono comunque soggetti all'attuazione di una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro dell'iniziativa coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, ovvero l'esercizio degli impianti termici e le combustioni all'aperto;

Considerato che la Città Metropolitana di Venezia con propria nota del 27/09/2018 Prot. n.2018/71111PG ha invitato le Amministrazioni Comunali ad adottare misure di contenimento degli inquinanti atmosferici;

Considerato che per questi ultimi, di cui fa parte anche il Comune di Camponogara nel corso della riunione del TTZ del 20/09/2018 il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia ha proposto di attuare dal 01/10/2018 al 31/03/2019, le misure di "livello verde" del c.d. "Accordo Padano", che di seguito si riportano:

- 1) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
 - 2) riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
 - 3) divieto utilizzo generatori calore a biomasse inferiori o uguali 1 stella (DGRV n. 1908/2016);
 - 4) divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;
- prevedendo per il punto n. 4 la possibilità di deroga per quelle manifestazioni pubbliche previste ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale (come ad esempio i tradizionali falò dell'Epifania);

Considerato che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che "[...] 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]" e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell'aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2018-2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 122 del 10/02/2015 che, tra l'altro, al punto n. 3 prescrive "[...] di dare atto, sulla base delle valutazioni effettuate dall'A.R.P.A.V. – Osservatorio Aria di cui all'allegato A al presente provvedimento che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali; [...]"

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 30/06/2005 avente per oggetto “Adozione del Piano Comunale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera”, approvato con provvedimento della Provincia di Venezia trasmesso il 27/01/2006 prot. n. 6634;

Richiamato il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Camponogara, consente l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 01 ottobre al 31 marzo (2019) (dal 15 ottobre al 15 aprile per quanto riguarda le misure sul riscaldamento civile);

Visti:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.C.M. 08/03/2002;
- la L.R. 33/85 e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di applicare, dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 marzo 2019 (dal 15 ottobre al 15 aprile per quanto riguarda le misure sul riscaldamento civile):

1) le seguenti limitazioni all’utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati nell’intero territorio comunale:

a). la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:

17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;

19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;

b). riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti termici (compresi stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;

2) Il divieto su tutto il territorio comunale di combustione all’aperto, ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione delle manifestazioni pubbliche previste ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale (come ad esempio i tradizionali falò dell’Epifania);

INVITA

- i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;

- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

ESCLUSIONI

Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

Che l'ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1 e 2, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Camponogara, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013 ed della L. 190/2012) nelle apposite sezioni "Amministrazione trasparente>Provvedimenti>Provvedimenti organi indirizzo politico>Ordinanze" e "Amministrazione trasparente>Informazioni ambientali", del sito web dell'Ente;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
 - Settore Uso e Assetto del Territorio di questo Comune;
 - Comando di Polizia Locale;
 - S.U.A.P. di questo Comune;
 - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia;
 - Ufficio Edilizia Scolastica della Città metropolitana di Venezia;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Azienda U.I.s.s. n. 3 Serenissima;
 - Istituto Comprensivo di Camponogara;
 - Azienda Actv Spa;
 - Società Sistemi Territoriali S.p.a.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO
MENIN GIANPIETRO**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO MENIN GIANPIETRO

F.to SINDACO GIANPIETRO MENIN

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)